



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Civile

-Procedure Concorsuali-



Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca Presidente rel.

Dott. Emanuele Picci Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei debitori
sovraindebitati [REDACTED]

[REDACTED], residenti a [REDACTED] nel

procedimento R.G. n. 96/2024

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato
depositato in data 09/07/2024 da

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]) e [REDACTED] (c.f.

[REDACTED]), residenti a [REDACTED], rappresentati e difesi

dall'avv. WALTER ENZO PERSICHILLI (c.f. PRSWTR71M11H501M) ed elettivamente

domiciliati presso il suo studio legale di Forlì, Piazza Falcone e Borsellino n. 21, assistiti

dall'OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa COSTANZA MARIANI



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i due debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. A tal riguardo, si osserva che tale articolo relativo alle procedure familiari è collocato tra le disposizioni generali relative alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in cui è inserito anche l'art. 65 che richiama, tra le disposizioni applicabili alle soluzioni alla crisi a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, co. 1 lett. c), sia quelle del presente capo (Capo II del titolo IV) sia quelle del titolo V, capo IX (liquidazione controllata). Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore. Nel caso in esame i due ricorrenti sono coniugi conviventi e una parte dell'indebitamento è comune;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda e in cui è illustrata la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persone fisiche che, quanto alla ██████████ non ha mai svolto attività d'impresa ed è allo stato disoccupata, e quanto al ██████████ ha cessato ogni partecipazione sociale e chiuso da tempo la ditta individuale con cui operava nel settore

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



dell'edilizia (in particolare la [REDACTED] è stata cancellata nel 1998 e la ditta individuale è stata cancellata nel 2018);

- rilevato che i ricorrenti si trovano in evidente situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 1.294.172,95, dei quali € 158.455,18 in solido nei confronti del Fondo di Garanzia depositanti del credito cooperativo esposti nella debitoria di entrambi i coniugi come di seguito riportato:

Elenco Creditori Sig. [REDACTED]			
Creditore	Importo	Privilegiati	Chirografari
Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo	195.640,25 €	195.640,25 €	
Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo	158.455,15 €	125.533,70 €	32.921,45 €
Banca Ifis	21.843,00 €		21.843,00 €
Kerdos SPV	681.762,00 €		681.762,00 €
Tribunale di Forlì	379,50 €		379,50 €
Comune di Clusone	48,00 €	48,00 €	
Comune di Cervia	937,00 €	937,00 €	
Comune di Cesenatico	372,00 €	372,00 €	
Sorit spa	662,59 €	475,35 €	187,24 €
Agenzia delle Entrate - Riscossione	1.687,94 €		1.687,94 €
Agenzia delle Entrate - Riscossione	132.370,03 €	119.569,40 €	12.800,63 €

Elenco Creditori Sig. Magnani Marzia			
Creditore	Importo	Privilegiati	Chirografari
		Ipotecari	
Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo	158.455,15 €	125.533,70 €	32.921,45 €
Unicredit	25.000,00 €		25.000,00 €
Tribunale di Forlì	1.545,00 €		1.545,00 €
Sorit spa	262,15 €	82,87 €	179,28 €
Agenzia delle Entrate - Riscossione	48.910,97 €	38.496,09 €	10.414,88 €
Manuzzi Giovanna	24.297,37 €		24.297,37 €

- osservato che il patrimonio è costituito dal ricavato dalla vendita di tre lotti immobiliari pignorati in seno alla procedura esecutiva RGE n. 353/2017 e già aggiudicati ma non ancora distribuiti pari a € 413.100 (al lordo delle spese in prededuzione relative agli ausiliari del GE come da questi liquidate e compresi gli incassi dai canoni locativi), nonché dalla proprietà di numerosi altri immobili, di non rilevante valore, di cui i due coniugi sono titolari solo in quota indivisa: quanto al [REDACTED]: quota di 1/8 di appartamento sito in Clusone (BG) Via San Marco, distinto al NCEU del Comune di Clusone (BG) al Foglio 8, particella 199, sub. 706, categoria A/3; di magazzino/locale di

deposito sito in Clusone (BG) Via San Marco n. 36, distinto al NCEU del Comune di Clusone (BG) al Foglio 8, particella 199, sub. 708, categoria C/2; 8 di appartamento sito in Clusone (BG) Via San Marco, distinto al NCEU del Comune di Clusone (BG) al Foglio 8, particella 199, sub. 709, categoria A/3; quota di 1/2 di appartamento sito in Cervia (RA), via Ragazzena n. 68, distinto al NCEU del Comune di Cervia (RA) al Foglio 27, particella 145, categoria A/5; di magazzino/locale di deposito sito in Cervia (RA), via Ragazzena n. 108, distinto al NCEU del Comune di Cervia (RA) al Foglio 27, particella 581, sub. 1, categoria C/2; quota di 1/16 di terreno sito in Clusone (BG), distinto al CT del Comune di Clusone (BG) al Foglio 9, particella 201, qualità pascolo di classe 2, superficie 8415 mq., particella 9333, qualità pascolo di classe 2, superficie 7655 mq., particella 9333, qualità seminativo di classe 3, superficie 936 mq.; quota di 1/4 di terreno sito in Cesenatico (FC), distinto al CT del Comune di Cesenatico (FC) al Foglio 28, particella 682, qualità seminativo di classe 2; **quanto alla** [REDACTED]: quota di 54/216 di terreno sito in Cesenatico (FC), distinto al CT del Comune di Cesenatico (FC) al Foglio 26, particella 289, qualità frutteto di classe 1, superficie 16 mq.; quota di 1/1 di terreno sito in Cesenatico (FC), distinto al CT del Comune di Cesenatico (FC) al Foglio 26, particella 1046, qualità semin. arbor. di classe 2, superficie 2.309 mq.; quota di 1/2 di terreno sito in Cesenatico (FC), distinto al CT del Comune di Cesenatico (FC) al Foglio 26, particella 1047, qualità semin. arbor. di classe 2, superficie 322 mq.; quota di 1/4 di terreno sito in Cesenatico (FC), distinto al CT del Comune di Cesenatico (FC) al Foglio 28, particella 682, qualità seminativo di classe 2, superficie 90 mq.;

- osservato che i ricorrenti non hanno beni mobili registrati o altre disponibilità e che, attualmente, il solo [REDACTED] è titolare di reddito da lavoro, come dipendente presso la società del figlio [REDACTED] con uno stipendio di ca. € 1.000 mensili a fronte di un contratto part-time;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che i ricorrenti non siano in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del

concorso tra i creditori e lo spossessamento dei debitori, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti, **salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII**, con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dai debitori, **spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII**, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;

- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal ████████ è pari a ca. € 1.000, mensili mentre la ████████ disoccupata e gli stessi vivono in una casa messa a loro disposizione dalla nuora, con spese mensili di mantenimento indicate in € 1.150;
- ritenuto che, in considerazione di tale situazione, allo stato non possa prevedersi alcuna trattenuta ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) dovendo lasciarsi nella disponibilità del ████████ l'intero importo dello stipendio percepito, salvo evidenziare, anche ai fini di ogni successiva valutazione in ordine all'esdebitazione, che lavorando per la società del figlio è auspicabile un modifica del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con conseguente aumento del reddito e che la ████████ si attivi fattivamente per reperire un'ideale occupazione, non apparendo le condizioni di salute documentate incompatibili con lo svolgimento di un'attività lavorativa, in modo da contribuire all'aumento del reddito familiare, sulle cui variazioni il Liquidatore dovrà tempestivamente riferire;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII, mentre l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà comunque eccedere i tempi previsti per accedere all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, da intendersi come durata massima ma anche minima dell'apprensione della quota di reddito (cfr. Cost.

6/2024);

- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC, purché determinato entro la misura di legge e senza duplicazioni determinate dalla presenza di debiti solidali nel passivo dei ricorrenti e dallo sdoppiamento dei compensi pur a fronte di un unico ricorso, costituisce spesa prededucibile da insinuare al passivo, mentre il compenso spettante al legale del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultano peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base ai criteri di legge, previa valutazione della congruità degli importi;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, tra i quali rientra anche la mancata iscrizione del Gestore nell'Albo nazionale dei Gestori della crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, circostanza non ricorrente nel caso in esame essendo il Gestore iscritto all'Albo nazionale

- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di [REDACTED] [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) e [REDACTED] (c.f. [REDACTED] S), residenti a Cesenatico via Cesenatico n. 189

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC. dott.ssa **COSTANZA MARIANI** (c.f. MRNCTN80D43F083M), con studio in Forlì, via Gramsci n. 85, iscritta all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,

nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il [REDACTED] possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, riservando ogni ulteriore valutazione ove dovessero modificare le condizioni reddituali della famiglia, rinnovando l'invito al [REDACTED] ad aumentare le ore lavorative, stante il contratto part-time in essere, e la [REDACTED] a reperire idonea attività lavorativa su cui il nominato Liquidatore dovrà dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att.

c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII e a quanto evidenziato con la presente sentenza in merito al compenso del legale del debitore;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita , come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 11/07/2024

Il Presidente rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca